



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1584 DEL 30/10/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA CONSORZIO DEPURATORE ALMISANO CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA 75 IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) E PRODUTTIVA IN VIA DOVARO 8 IN COMUNE DI LONIGO - FRAZIONE DI ALMISANO (VI). AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEI PIAZZALI DELLO STABILIMENTO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.* ”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’art 49 lettera c) e che ai sensi dell’art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Dato atto che le società F.C.A. S.p.A. e FIAMM Energy Technology S.p.A. hanno costituito il "Consorzio depuratore Almisano" per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione ubicato in via Dovaro 8 in loc. Almisano del Comune di Lonigo, presso gli stabilimenti produttivi delle due società;

Vista la richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali provenienti dagli stabilimenti di F.C.A. S.p.A. in via Dovaro e di FIAMM Energy Technology S.p.A. in via del Progresso entrambi in comune di Lonigo (VI) e lo scarico nella Roggia Reguia, presentata dal Consorzio depuratore Almisano e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 25/07/2019 (agli atti con prot. n. 40505);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 46444 del 3 settembre 2019 è stato comunicato al Consorzio, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni e richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata da cui risulta che:

- Le aree relative ai due stabilimenti sono catastalmente così censite:
Ditta FCA S.p.A. Fog. 40 mapp. 13 Sup. 44.485 m²
Ditta FIAMM Energy Technology S.p.A. Fog. 41 mapp. 198 Sup. 22.489 m²
TOTALE Sup. 66.974 m²
- Lo stabilimento F.C.A. S.p.A. dal 2012 ospita le sole attività produttive degli avvisatori acustici, mentre la parte di pertinenza di FIAMM Energy Tecnology S.p.A. è adibita alle attività di stoccaggio e di logistica industriale (batterie).
La ditta dichiara non esserci la presenza di cicli produttivi potenzialmente inquinanti e quindi, ai sensi dell'art. 39 del P.T.A., si inquadrano in comma 3;
- Le superfici degli stabilimenti sono così individuate:
 1. parcheggi, esterni all'area di pertinenza dello stabilimento F.C.A. S.p.A., posti in corrispondenza dell'accesso di via Dovaro, che presentano un'estensione complessiva di 4.767 m² e che, per le pendenze naturali del piano "campagna", scaricano direttamente nella scolina stradale (in parte canalizzata) della medesima via Dovaro;
 2. superfici coperte (tetti) che comprendono uffici, magazzini, locali tecnici, reparti di produzione avvisatori acustici, officina ed attività di stoccaggio e logistica industriale; presentano un'estensione complessiva di 29.948 m² ca. così suddivisa:
Ditta FCA S.p.A.sup. 22.550 m² ca.
Ditta FIAMM Energy Technology S.p.A. sup. 6.790 m² ca.
TOTALEsup. 29.340 m² ca.
A queste superfici vanno aggiunte quelle del fabbricato all'interno del quale è posto l'impianto di depurazione esistente, per ulteriori 608 m².
 3. piazzali e viabilità interni all'area, utilizzati sia per il transito dei mezzi interni (carrelli elevatori et al.) che dei mezzi esterni (furgoni ed autocarri), con un'estensione complessiva, per i due stabilimenti, pari a circa 28.457 m²; tutte le superfici sono impermeabilizzate (cemento o asfalto) e provviste di una rete di raccolta delle acque

meteoriche e risultano così suddivise:

Ditta FCA S.p.A.sup. 13.859 m² ca.
Ditta FIAMM Energy Technology S.p.A. sup. 14.598 m² ca.
Impianto di depurazione (Consorzio)..... sup. 2.035 m² ca.
TOTALE sup. 28.457 m² ca.

- Gli scarichi provenienti dai due stabilimenti e che vengono convogliati all'impianto di depurazione terminale, sono attualmente costituiti dalle sole acque di origine meteorica del dilavamento dei piazzali e della viabilità interna, per una totale di 28.457 m².
- Le superfici coperte (tetti) per un totale di 29.340 m² vengono invece scaricate direttamente nel reticolo idrografico superficiale (roggia Reguia e scoline afferenti).
- Le acque di prima pioggia vengono avviate alla depurazione, previo stoccaggio nelle vasche di equalizzazione ed accumulo presenti in testa all'impianto e costituite dai seguenti tre bacini interrati (comunicanti tra loro attraverso luci di fondo realizzate sulle pareti divisorie):
 - R16 - capacità utile di 90 m³
 - R17 - capacità utile di 60 m³;
 - R14 - capacità utile di 194 m³.
- Le acque arrivano in tre pozzi (tra loro comunicanti), identificati con le sigle R11, R13 e R15, ciascuno con capacità utile di 12 m³.
- Complessivamente il volume utile per l'accumulo delle acque di prima pioggia risulta pari a: 90,00 + 60,00 + 194,00 + (3 x 12) = 380,00 m³ (ca.).
- Dai due pozzi R11 ed R15, le acque di prima pioggia entrano nella citata vasche di accumulo R14, R16 ed R17. Al raggiungimento di un'altezza liquida massima di 2,00 m (dal fondo vasca), un misuratore di livello (LIV15) chiude le due saracinesche di intercettazione; le acque di seconda pioggia vengono quindi scaricate direttamente nella roggia Reguia, attraverso un collettore di troppo pieno.
- Dopo un ritardo variabile, due pompe (identificate con le sigle P23 e P24) provvedono al rilancio delle acque di prima pioggia accumulate nella successiva vasca R12, della capacità utile di 80 m³.
- Alla fine dell'evento di pioggia, si provvede allo svuotamento dei tre pozzi di arrivo (R11, R13 e R15) attraverso l'attivazione di altre due pompe (P31 e P32), installate nel pozzo centrale R15, che rilanciano le acque nella vasca R16.
- Dalla citata vasca R12 altre due pompe sommergibili provvedono ad inviare le acque al trattamento che, dopo i recenti interventi di sistemazione ed adeguamento funzionale, risulta costituito dalle due fasi di:
 - a) sedimentazione finale per la separazione del carico inquinante dalla frazione liquida, in decantatori a pacchi lamellari, articolati su due linee in parallelo, con n. 2 vasche rettangolari in acciaio inox (DEC4 e DEC5);
 - b) filtrazione finale suddivisa su 4 filtri automatici in pressione al quarzo (FQ1, FQ2, FQ3 ed FQ4).
- Per esigenze impiantistiche, legate sia alla conformazione del fabbricato di alloggiamento dell'impianto di depurazione che alla disposizione dei collegamenti idraulici esistenti, il trasferimento delle acque di prima pioggia da trattare dalla vasca R12 alla sedimentazione finale, richiede il passaggio attraverso 5 vasche, a pianta quadrata o circolare (denominate R1, R2, R3, R3bis ed R4).
- Le acque depurate vengono quindi avviate allo scarico nel ricettore finale (roggia Reguia), previo passaggio attraverso i due pozzetti d'ispezione P02 e P03:
 - a) P02: Pozzetto di prelievo in uscita dal depuratore;
 - b) P03: Pozzetto terminale di scarico
- I fanghi raccolti sul fondo dei decantatori vengono invece prelevati mediante pompe

centrifughe ed immessi in un bacino di ispessimento ed accumulo in PRFV, da cui vengono prelevati ed avviati alla disidratazione meccanica con due filtropresse a piastre; i fanghi così disidratati vengono immessi in un cassone di stoccaggio a tenuta, coperto ed avviati periodicamente allo smaltimento. Le acque di drenaggio vengono ricircolate invece in testa all'impianto, nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia.

- Complessivamente l'impianto, date le superfici soggette a dilavamento e per le quali si rende necessario il trattamento delle acque di prima pioggia (28.457 m²), consente il trattamento delle acque di prima pioggia corrispondenti ad un'altezza di 13 mm ca., ben oltre il valore minimo prescritto di 5 mm.

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera d);

Vista la nota di Acque del Chiampo S.p.A. prot. n. 20578 del 18/09/2019, agli atti con prot. n. 54042 del 15/10/2019, con cui si comunica che non vi sono pozzi o punti di captazione di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano gestite dalla Acque del Chiampo nel raggio di 200 metri dallo scarico nella Roggia Reguia;

Vista la concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta n. 146/2017 avente ad oggetto: *"variante alla Concessione idraulica nr° 200086/2012, inerente il mantenimento dello scarico esistente del depuratore Ø 30 cm., nella Roggia Reguia, in Comune di Lonigo (VI)"*;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 46444 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Considerato che si rende necessario relativamente al parcheggio esterno all'area di pertinenza di FCA S.p.A. di estensione pari a 4767 m², un approfondimento tecnico/economico sulla possibilità di prevedere anche per esso un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, qualora non vi ostino motivi tecnici o economici rispetto ai benefici ambientali conseguibili;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 titulata *"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"*;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** il Consorzio depuratore Almisano all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali provenienti dagli stabilimenti di F.C.A. S.p.A. in via Dovaro e di FIAMM Energy Technology S.p.A. in via del Progresso entrambi in comune di Lonigo (VI) e al relativo scarico nella Roggia Reguia, con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
 - b) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;
 - c) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
 - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione dei filtri, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
 - eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

- verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

d) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale relativamente alla prima pioggia, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

f) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006**;

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

h) dovrà essere presentato, entro **180 giorni dal ricevimento del presente atto**, relativamente al parcheggio esterno all'area di pertinenza di FCA S.p.A. di estensione pari a 4767 m², uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o, qualora non realizzabile, dimostrare l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lonigo per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo